

COMUNE DI SCANDIANO – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Omesso / ridotto / tardivo versamento IN PRESENZA DI REGOLARE DICHIARAZIONE :

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI per violazioni commesse :		INTERESSI LEGALI
		Fino al 31/08/2024	Dal 01/09/2024	
Omesso/parziale vers. RAVVEDIMENTO SPRINT	Regolarizzazione entro 14 giorni dalla scadenza del termine fissato per il versamento	0,1 % (pari ad 1/10 del 1%) per ogni giorno di ritardo	0,08 % (pari ad 1/10 del 0,83%) per ogni giorno di ritardo	Gli interessi sono calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale vers. RAVV. BREVE	Regolarizzazione dal 15° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 30 giorni dal medesimo termine	1/10 del 15% =1,50 %	1/10 del 12,5% =1,25 %	
Omesso/parziale vers. RAVV. INTERMEDIO	Regolarizzazione dal 31° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 90 giorni dal medesimo termine	1/9 del 15% =1,67 %	1/9 del 12,5% =1,39 %	
Omesso/parziale vers. RAVV. ORDINARIO	Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per il versamento ed entro 1 anno dal medesimo termine	1/8 del 30% =3,75 %	1/8 del 25% =3,13 %	
Omesso/parziale vers. RAVV. ULTRANNUALE	Regolarizzazione oltre 1 anno dal termine fissato per il versamento ed entro 2 anni dal medesimo termine	1/7 del 30% = 4,28 %	1/7 del 25% = 3,57 %	
Omesso/parziale vers. RAVV. LUNGO	Regolarizzazione oltre 2 anni dal termine fissato per il versamento	1/6 del 30% = 5,00 %	1/6 del 25% = 4,17%	

Ridotto versamento IN PRESENZA DI INFEDELE DICHIARAZIONE :

MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI LEGALI
Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da rettificare o di quella rettificativa : Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso	5,56 % (pari ad 1/9 del 50%)	Gli interessi sono calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione da rettificare ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso	6,25 % (pari ad 1/8 del 50%)	
Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso	7,14 % (pari ad 1/7 del 50%)	
Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione rettificativa indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso	8,33 % (pari ad 1/6 del 50%)	

OMESSA DICHIARAZIONE ED OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO del Tributo

MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI LEGALI
Regolarizzazione entro 30 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione : Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso	5 % (pari ad 1/10 del 50%)	Gli interessi sono calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Regolarizzazione entro 90 giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione : Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso	10 % (pari ad 1/10 del 100%)	
Regolarizzazione oltre il 90° giorno dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso	12,5 % (pari ad 1/8 del 100%)	
Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ed entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso	14,29 % (pari ad 1/7 del 100%)	
Regolarizzazione oltre il termine fissato per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: Per completare la regolarizzazione occorre presentare, contestualmente al pagamento, la dichiarazione indicando, nello spazio riservato alle annotazioni, l'avvenuta regolarizzazione tramite ravvedimento operoso	16,67 % (pari ad 1/6 del 100%)	

SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO PER OMESSA DICHIARAZIONE CON VERSAMENTO CORRETTO

Nel caso in cui il soggetto passivo non adempia all'obbligo di presentare la Dichiarazione IMU nel termine prescritto, ma ha versato correttamente l'imposta dovuta, si applica la sanzione di euro 50,00 senza interessi.

In caso di ravvedimento operoso, la sanzione di euro 50,00 è ridotta a:

- 1/10 del minimo, pari a euro 5 (1/10 di euro 50,00), se la dichiarazione è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione;
- in caso contrario, ossia qualora la presentazione avvenga successivamente a tale termine, potranno essere applicate le riduzioni delle sanzioni previste dalle altre ipotesi contemplate dall'articolo 13, D.Lgs. 472/1997 (quindi con riduzione pari a 1/8, 1/7 o 1/6 a seconda di quanto tempo è trascorso dall'irregolarità – vedi tempistica riportata nella tabella Omessa Dichiarazione) .

ATTENZIONE: Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata con apposito avviso di accertamento, o siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (es. notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari), così come stabilito dall'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.

Si ricorda che per il perfezionamento del ravvedimento il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Modalità di pagamento

Il versamento deve essere effettuato utilizzando il **modello di pagamento F24**, indicando l'anno al quale si riferisce il versamento e **barrando** la casella riservata al ravvedimento.

L'imposta, le sanzioni e gli interessi vanno sommati e versati utilizzando il Codice Tributo relativo alla fattispecie di immobile a cui si riferisce l'imposta.

Come si calcola l' importo complessivo del ravvedimento operoso

- calcolo dell'imposta dovuta e non versata alla scadenza prevista dalla normativa;
- determinazione delle sanzioni in base alla fattispecie di violazione commessa come indicato nelle precedenti tabelle;
- calcolo degli interessi in funzione dei giorni di ritardo intercorsi dalla data di scadenza della rata IMU con la quale doveva essere versata l'imposta alla data del versamento a sanatoria;

Gli Interessi Legali sono fissati annualmente con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze

- 0,8% annuo dal 01/01/2019 al 31/12/2019
- 0,05% annuo dal 01/01/2020 al 31/12/2020
- 0,01 % annuo dal 01/01/2021 al 31/12/2021
- 1,25 % annuo dal 01/01/2022 al 31/12/2022
- 5,00 % annuo dal 01/01/2023 al 31/12/2023
- 2,50 % annuo dal 01/01/2024 al 31/12/2024
- 2,00 % annuo dal 01/01/2025